



COMUNE DI CONSELVE

**DISCIPLINARE PER L'ACCESSO E L'UTILIZZO
DELL'AREA COMUNALE DI SGAMBAMENTO CANI
UBICATA IN VIA G. ROSSINI ALL'INTERNO DELL'AREA ALBERATA ADIACENTE AL PALAMASCAGNI**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 14.8.2026

INDICE

- Art. 1 – Oggetto, finalità e natura del disciplinare**
- Art. 2 – Definizioni**
- Art. 3 – Individuazione dell'area e condizioni di accesso**
- Art. 4 – Orari, capienza e chiusura temporanea**
- Art. 5 – Responsabilità e controllo degli animali**
- Art. 6 – Regole di comportamento**
- Art. 7 – Pulizia e raccolta delle deiezioni**
- Art. 8 – Tutela del patrimonio comunale e gestione dell'area**
- Art. 9 – Vigilanza e misure immediate di sicurezza**
- Art. 10 – Disposizioni finali, pubblicità ed efficacia**

Art. 1 – Oggetto, finalità e natura del disciplinare

Il presente disciplinare stabilisce le condizioni operative di accesso, permanenza e utilizzo dell'area comunale appositamente destinata alla libera attività motoria, alla socializzazione e allo sgambamento dei cani.

Le disposizioni sono finalizzate a favorire il benessere degli animali e la corretta fruizione del bene comunale, assicurando condizioni di pulizia, decoro, quiete e sicurezza per le persone e per gli animali presenti.

Il disciplinare costituisce atto di organizzazione e gestione dell'uso dell'area comunale. Esso non introduce autonome fattispecie sanzionatorie e si applica nel rispetto delle leggi, delle ordinanze e dei regolamenti comunali vigenti.

Art. 2 – Definizioni

1. Area comunale di sgambamento cani: il complesso recintato, attrezzato e segnalato, composto dal corridoio centrale di accesso e servizio e da due distinti recinti di sgambamento, di seguito denominati «Recinto A» e «Recinto B».
2. Corridoio centrale di accesso e servizio: lo spazio centrale, accessibile attraverso il cancello automatico principale e dotato di due panchine e di una fontanella, destinato esclusivamente al transito, alla breve attesa e all'accesso ai due recinti di sgambamento. In tale spazio i cani devono rimanere al guinzaglio.
3. Recinti di sgambamento: i due spazi recintati separati, accessibili dal corridoio centrale mediante distinti cancelletti manuali muniti di chiavistello, nei quali i cani possono essere lasciati liberi nel rispetto del presente disciplinare.
4. Accompagnatore: la persona che a qualsiasi titolo, ha in custodia e conduce uno o più cani durante l'accesso e la permanenza nell'area.
5. Personale incaricato: il personale comunale, gli organi di vigilanza e gli eventuali soggetti autorizzati o convenzionati per le attività di manutenzione, cura o gestione dell'area.

Art. 3 – Individuazione dell'area e condizioni di accesso

1. L'area è individuata con apposito provvedimento dell'Amministrazione comunale ed è riconoscibile mediante cartello collocato presso il cancello automatico principale, recante gli orari, la planimetria delle diverse zone e le principali condizioni di utilizzo.
2. L'accesso è riservato agli accompagnatori e ai cani da essi condotti, nonché al personale incaricato. Le persone che non conducono cani possono accedere solo se la loro presenza non compromette la sicurezza e la corretta fruizione dell'area.
3. L'accompagnatore deve essere in grado di gestire e controllare correttamente il cane. I minori che non siano in grado di garantire autonomamente il controllo dell'animale devono essere accompagnati da una persona adulta.
4. Possono accedere esclusivamente cani identificati e iscritti all'anagrafe canina, in regola con gli obblighi sanitari previsti dalla normativa vigente e privi di condizioni manifeste che possano costituire rischio di contagio per altri animali.
5. Non possono accedere i cani che manifestino comportamenti aggressivi o incontrollabili e gli animali le cui condizioni siano incompatibili con una permanenza sicura nell'area.

6. Ogni accompagnatore può introdurre un numero di cani compatibile con la propria effettiva capacità di controllo e con la capienza dell'area.

Art. 4 – Orari, capienza e chiusura temporanea

1. L'area è ordinariamente aperta tutti i giorni dalle ore 6.00 alle ore 22.00.
2. Il Comune può modificare gli orari, stabilire il numero massimo di cani presenti contemporaneamente in ciascun recinto o prevedere turnazioni, qualora ciò sia necessario in relazione alle caratteristiche degli spazi, alla tutela della quiete dei residenti o alla sicurezza degli utenti.
3. L'area può essere chiusa temporaneamente per manutenzione, disinfezione, lavori, condizioni meteorologiche avverse, esigenze igienico-sanitarie, motivi di sicurezza o altre ragioni di pubblico interesse.
4. Durante gli interventi di manutenzione o pulizia l'accesso all'intera area o al singolo recinto interessato è vietato, salvo autorizzazione del personale incaricato.

Art. 5 – Responsabilità e controllo degli animali

1. Il proprietario o accompagnatore è responsabile, secondo la normativa vigente, del benessere, della custodia, del controllo e della conduzione del cane, nonché degli eventuali danni causati a persone, animali o cose.
2. Prima di accedere a uno dei due recinti di sgambamento, l'accompagnatore deve verificare che la presenza del proprio cane sia compatibile con il numero e il comportamento degli animali già presenti nel recinto prescelto. È raccomandata, quale buona prassi di convivenza e sicurezza, la preventiva comunicazione agli utenti già presenti nel recinto di sgambamento interessato della propria intenzione di accedervi. Prima di aprire il cancelletto, l'utente deve comunque attendere che i cani presenti siano sotto controllo e che l'ingresso possa avvenire in condizioni di sicurezza. Si precisa che gli utenti in uscita hanno sempre la precedenza.
3. Nel corridoio centrale di accesso e servizio il cane deve essere sempre condotto al guinzaglio di lunghezza non superiore ai 1,50 metri e tenuto sotto stretto controllo. Il cane può essere lasciato libero esclusivamente all'interno del Recinto A o del Recinto B, dopo che l'accompagnatore vi sia entrato e abbia richiuso correttamente il relativo cancelletto mediante il chiavistello.
4. Prima di uscire da uno dei recinti, l'accompagnatore deve assicurare il cane al guinzaglio e di seguito può aprire il cancelletto e attraversare il corridoio centrale, mantenendo il cane al guinzaglio fino all'uscita dal cancello automatico principale.
5. Quando ci sono altri utenti in attesa, la permanenza nel medesimo recinto non può superare venti minuti, salvo diverso accordo tra gli interessati. Decorso tale periodo, l'utente deve lasciare il recinto per consentirne la fruizione a coloro che sono in attesa.
6. Qualora emergano tensioni, difficoltà di convivenza o comportamenti potenzialmente pericolosi, l'accompagnatore deve richiamare e assicurare il cane al guinzaglio e, se necessario, lasciare tempestivamente il recinto e l'area. È vietato lasciare il cane incustodito o affidarlo a persone non in grado di controllarlo.

Art. 6 – Regole di comportamento

1. È vietato bloccare o impedire la corretta chiusura del cancello automatico principale. I cancelletti manuali di accesso al Recinto A e al Recinto B devono essere richiusi immediatamente dopo ogni passaggio e assicurati mediante il relativo chiavistello.
2. È vietato svolgere attività di addestramento alla difesa, alla guardia o alla caccia. Il Comune può autorizzare iniziative educative, cinofile, sociali o assistite con animali, purché compatibili con la destinazione dell'area.
3. Non è consentito somministrare pasti ai cani. Sono ammessi piccoli premi alimentari sotto il diretto controllo dell'accompagnatore, evitando interferenze o competizione con altri animali.
4. È vietato introdurre oggetti o utilizzare giochi che possano generare situazioni di conflitto tra i cani, quando siano presenti altri animali.
5. È vietato introdurre veicoli, biciclette, monopattini, pattini o mezzi analoghi, ad eccezione dei mezzi di soccorso, manutenzione e degli ausili per la mobilità delle persone con disabilità.
6. Sono vietati comportamenti, rumori o attività che possano disturbare la quiete pubblica o compromettere la sicurezza e la serena fruizione dell'area.
7. Non è consentito l'accesso ai cani che presentino diarrea, vomito, sintomi evidenti di malattia, sospette patologie trasmissibili o infestazioni parassitarie non adeguatamente trattate.
8. Gli utenti sono tenuti a rispettare le indicazioni riportate nella segnaletica e le disposizioni impartite dal personale incaricato per esigenze immediate di sicurezza o manutenzione.

Art. 7 – Pulizia e raccolta delle deiezioni

1. Gli accompagnatori devono raccogliere immediatamente le deiezioni solide prodotte dai propri cani e conferirle, in sacchetti chiusi, negli appositi contenitori o secondo le modalità previste dal servizio comunale di gestione dei rifiuti.
2. Ogni accompagnatore deve essere munito di un numero adeguato di sacchetti o di altra attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni.
3. È vietato abbandonare nell'area rifiuti di qualsiasi natura, compresi sacchetti, bottiglie, contenitori, mozziconi e residui di cibo.
4. L'eventuale presenza di rifiuti, materiali pericolosi o condizioni igieniche anomale deve essere tempestivamente segnalata al Comune.

Art. 8 – Tutela del patrimonio comunale e gestione dell'area

1. Gli accompagnatori devono impedire che i cani danneggino recinzioni, cancelli, arredi, impianti, alberature, tappeto erboso o altri beni presenti nell'area.
2. Qualora il cane scavi buche o provochi un danno, l'accompagnatore deve mettere in sicurezza la situazione, per quanto possibile, e segnalarla tempestivamente al Comune.
3. Il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area secondo le proprie competenze e disponibilità organizzative.
4. La cura o la gestione dell'area può essere svolta anche mediante convenzioni, accordi di collaborazione o altre forme consentite dalla normativa vigente. Tali rapporti non attribuiscono ai soggetti collaboratori funzioni di polizia o poteri sanzionatori.

5. I soggetti incaricati della cura dell'area possono fornire informazioni agli utenti e segnalare al Comune comportamenti, guasti o situazioni non conformi alla corretta destinazione del bene.

Art. 9 – Vigilanza e misure immediate di sicurezza

1. La vigilanza è svolta dagli organi competenti secondo le attribuzioni previste dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. In presenza di un pericolo attuale per persone o animali, gli organi di vigilanza e il personale incaricato possono richiedere che il cane sia immediatamente assicurato al guinzaglio, munito di museruola o allontanato dall'area.
3. Il Comune può disporre la chiusura immediata dell'area o limitarne temporaneamente l'utilizzo quando ciò sia necessario per prevenire rischi, consentire interventi urgenti o tutelare l'igiene e l'incolumità pubblica.
4. Restano ferme, ove applicabili, le conseguenze e le sanzioni previste dalla normativa vigente, dalle ordinanze e dai regolamenti comunali. Il presente disciplinare non stabilisce nuove sanzioni amministrative.

Art. 10 – Disposizioni finali, pubblicità ed efficacia

1. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela degli animali, sicurezza, igiene, rifiuti, quiete e utilizzo dei beni pubblici.
2. Il disciplinare è pubblicato nel sito istituzionale del Comune e le principali condizioni di utilizzo sono riportate in forma sintetica nel cartello collocato all'ingresso dell'area.
4. Le modifiche di carattere operativo, quali orari, capienza, periodi di chiusura e specifiche modalità di fruizione, possono essere disposte con successivo atto del responsabile competente.